

## Normativa italiana

- [legge 05/02/92 n° 104](#)  
Legge quadro.
- [legge 21/05/98 n° 162](#)  
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.
- [legge 28/01/99 n° 17](#)  
Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- [legge 12/03/99 n° 68](#)  
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- [legge 09/01/04 n° 4](#)  
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

## Normativa europea

- [Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili](#)
- [Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro](#)
- [2001/903/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003](#)

## Legge 5 febbraio 1992, n. 104

*"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."  
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)*

### **Nota bene:**

*quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*

## 1. Finalità. - 1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

[torna su](#)

## **Legge 21 maggio 1998, n.162**

**"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"**  
(Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123)

### Art. 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;

b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti:

«, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio»;

c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera 1), sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di

emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

I-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».(1)

2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) si veda il Decreto 6 agosto 1998

Art. 2.

Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis) e I-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1998

[torna su](#)

**Legge 28 gennaio 1999 n. 17  
Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio  
1992, n. 104. per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  
diritti delle persone handicappate. dalla Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica Italiana del 2 febbraio 1999**

NOTE

**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n. 1092. al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## **Note all'Art. 1**

1- Il testo dell'Art. 13 della legge 5 febbraio 1992. n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517. e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'Art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap

2- Per finalità di cui al comma 1 gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3- Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4- I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'Art. 42, comma 6, lettera h).

5- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e) realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6- Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse dei consigli di classe e dei collegi dei docenti,

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'Art. 16".

- Il testo dell'Art. 16 della citata legge n. 104 del 1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame). - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1. prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'Art. 13 comma 6-bis. E' consentito altresì sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato

5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

#### **Nota all'Art. 2:**

- Il testo dell'Art. 5, comma 1. lettera a), della legge 24 dicembre 1993. n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati.

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'Art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394"

#### **Legge 12 marzo 1999, n. 68**

*"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999)

## **CAPO I**

### **DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

#### **Articolo 1.** **(Collocamento dei disabili)**

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per

l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (1)

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d) , l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

*(1) L'atto di indirizzo è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000*

## **Articolo 2. (Collocamento mirato)**

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

## **Articolo 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)**

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

#### **Articolo 4. (Criteri di computo della quota di riserva)**

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo,

della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto

dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

## **Articolo 5. (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

## **CAPO II**

### **SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

#### **Articolo 6.** **(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)**

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

## **CAPO III**

### **AVVIAMENTO AL LAVORO**

#### **Articolo 7.** **(Modalità delle assunzioni obbligatorie)**

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

#### **Articolo 8.** **(Elenchi e graduatorie)**

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica

graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

## **Articolo 9. (Richieste di avviamento)**

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,

comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria. (2)

*(2) si veda su tale argomento il Decreto del ministro del lavoro del 22 novembre 1999*

#### **Articolo 10.**

#### ***(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)***

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può

essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

## **CAPO IV CONVENZIONI E INCENTIVI**

### **Articolo 11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)**

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento

nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

## **Articolo 12. (Cooperative sociali)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 6, non possono riguardare più di

un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

### **Articolo 13 (Agevolazioni per le assunzioni)**

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una

riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con *handicap* intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

#### **Articolo 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)**

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

#### **CAPO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Articolo 15. (Sanzioni)**

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## **Articolo 16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

## **Articolo 17. (Obbligo di certificazione)**

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale

rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

## **Articolo 18. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

## **Articolo 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome)**

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## **Articolo 20. (Regolamento di esecuzione)**

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

## **Articolo 21. (Relazione al Parlamento)**

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

## **Articolo 22. (Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

## **Articolo 23. (Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

[torna su](#)

## **Legge 9 gennaio 2004, n.4**

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

## **Art. 1. (Obiettivi e finalita)**

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

## **Art. 2. (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
  - b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

## **Art. 3. (Soggetti erogatori)**

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici,

alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita' non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Nota all'art. 3:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."

#### **Art. 4. (Obblighi per l'accessibilita')**

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata

considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino

i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della

presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la

predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la

tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n.

68.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' il seguente:

"1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) omissis;

b) omissis;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile."

#### **Art. 5.**

##### **(Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

#### **Art. 6.**

##### **(Verifica dell'accessibilita' su richiesta)**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti

diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente

- ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilita';
- d) le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere del requisito stesso.

## **Art. 7.**

### **(Compiti amministrativi)**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita';
- e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili;
- f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita', amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
- g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;
- h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei

sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' il seguente:

"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio."

#### **Art. 8. (Formazione)**

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione

organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e

nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità'.

Note all'art. 8:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione."

- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):

"8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai

sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)-f) omissis;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;".

## **Art. 9. (Responsabilita)**

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti.

Note all'art. 9:

- Si trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

2. [Abrogato].

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

"Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le

sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.

9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

## **Art. 10. (Regolamento di attuazione)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali

per l'accessibilita';

b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente

rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni

dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note all'art. 10:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera soppressa."

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il seguente:

"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno."

#### **Art. 11. (Requisiti tecnici)**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

- a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita';
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

#### **Art. 12. (Normative internazionali)**

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle

comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 e' periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.  
Data a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
Stanca, Ministro per l'innovazione e le  
tecnologie  
Visto, il Guardasigilli: Castelli

----

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3978):  
Presentato dal Ministro senza portafoglio per  
l'innovazione e le tecnologie (Stanca), dal Ministro senza  
portafoglio per la funzione pubblica (Mazzella), dal  
Ministro senza portafoglio per le pari opportunità  
(Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e delle politiche  
sociali (Maroni) il 15 maggio 2003.  
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e  
telecomunicazioni), in sede referente, il 26 maggio 2003  
con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X, XI, XII,  
XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.  
Esaminato dalla IX commissione (Trasporti, poste e  
telecomunicazioni), il 19 giugno 2003, 1° luglio 2003, 23,  
24, 30 settembre 2003 e 1°, 7, 14 e 15 ottobre 2003.  
Esaminato in aula il 15 ottobre 2003 ed approvato il  
16 ottobre 2003 in un testo unificato con A.C. 232 (on.  
Piscitello), A.C. 494 (on. Bono), A.C. 2950 (on. Jannone),  
A.C. 3486 (on. Campa e on. Calmieri), A.C. 3713 (on.  
Labate), A.C. 3845 (on. Zanella), A.C. 3846 (on. Di  
Teodoro), A.C. 3862 (on. Lusetti).

Senato della Repubblica (atto n. 2546):  
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,  
comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2003 con  
parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,  
14ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.  
Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici,  
comunicazioni), in sede deliberante, il 10 dicembre 2003 ed  
approvato il 17 dicembre 2003.

[torna su](#)

**Comunicazione della Commissione al Consiglio, al  
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al  
Comitato delle regioni - Verso un'Europa senza ostacoli per  
i disabili**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL  
PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E  
SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI - Verso un'Europa  
senza ostacoli per i disabili**

## INDICE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili

### 1. SOMMARIO

### 2. INTRODUZIONE - LA DISABILITÀ: UNA QUESTIONE DI INTERESSE COMUNITARIO

2.1. Un nuovo approccio alla disabilità

2.2. Alcuni importanti progressi

2.3. Un nuovo slancio

### 3. PARTE I: UN ITINERARIO VERSO UN MAGGIORE VALORE AGGIUNTO COMUNITARIO

3.1. Verso una maggiore mobilità quale componente della cittadinanza.

3.2. Verso una maggiore accessibilità - la necessità di colmare le lacune a livello intersettoriale

3.3. Mettere la società dell'informazione al servizio di tutti - L'iniziativa eEurope e la disabilità

3.4. Tecnologie abilitanti - Verso un mercato comune più sviluppato per la tecnologia di assistenza

3.5. Proteggere i diritti e gli interessi dei consumatori disabili sul mercato

### 4. PARTE II: STRUMENTI POLITICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGGIORE VALORE AGGIUNTO COMUNITARIO

4.1. Interpretare le cifre e comprendere i bisogni

4.2. Concepire programmi comunitari aperti a tutti

4.3. Dare il buon esempio

4.4. Consultare i disabili

4.5. Rafforzare il coordinamento tra i servizi della Commissione

### 5. PARTE III: PROSPETTIVE - SENSIBILIZZAZIONE, RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE E CREAZIONE DI UNA DINAMICA

#### 1. SOMMARIO

Tutti concordano sul fatto che i disabili costituiscono una delle categorie più sfavorite dalla nostra società e che notevoli ostacoli continuano a sbarrare loro l'accesso a tutti gli aspetti della vita sociale.

L'approccio adottato dall'Unione europea in materia di handicap parte dalla constatazione che gli ostacoli ambientali costituiscono un impedimento alla partecipazione alla vita sociale maggiore dei limiti funzionali. L'eliminazione degli ostacoli attraverso disposizioni legislative, opportuni adattamenti, regole di progettazione universale e altri strumenti è stata identificata come il fattore chiave dell'uguaglianza delle opportunità dei disabili.

Se è vero che tali questioni rientrano ancora essenzialmente nell'ambito delle competenze degli Stati membri, la portata attuale della competenza comunitaria fornisce tuttavia importanti strumenti e valore aggiunto che consentono di rafforzare l'uguaglianza delle opportunità per i disabili.

L'inserimento nel trattato di Amsterdam di un articolo generale di non discriminazione, comprendente tra l'altro la disabilità, ha gettato le basi di un progresso capitale nella promozione dell'uguaglianza dei diritti per i disabili a livello dell'Unione europea. Sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, la Commissione ha adottato il 26 novembre 1999 un vasto insieme di misure di lotta contro la discriminazione. Per quanto riguarda i disabili, tali misure consistono in una proposta di direttiva in

materia di occupazione e di condizioni di lavoro che vieta la discriminazione basata su tutti i motivi elencati all'articolo 13, nonché in un programma d'azione comprendente un'ampia gamma di misure complementari in materia.

Per completare le iniziative sopraindicate, ed inoltre per rispettare l'impegno preso durante la conferenza intergovernativa di tenere conto dei bisogni dei disabili al momento dell'elaborazione di misure a titolo dell'articolo 95 del Trattato, la presente Comunicazione è volta ad esaminare alcune politiche fondamentali dell'Unione europea che possono contribuire a migliorare l'accessibilità per i disabili.

Esistono azioni collegate alla disabilità nella maggior parte delle politiche comunitarie, ma la presente Comunicazione si concentra sulle politiche che rivestono una particolare importanza per il progresso verso "una società senza ostacoli" per gli europei portatori di disabilità. Pertanto essa pone specificatamente l'accento sulla realizzazione di una maggiore sinergia tra questioni collegate ai settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione professionale, del trasporto, del mercato interno, della società dell'informazione, delle nuove tecnologie e della politica dei consumatori.

La mobilità è cruciale per garantire la partecipazione all'attività economica e sociale; inversamente, la mancanza di mobilità costituisce un fattore che ostacola il godimento dei diritti dei disabili in materia di partecipazione, a svantaggio di tutti. Già da tempo la Commissione ha riconosciuto l'importanza di tale tema ed esamina nuove opzioni che potrebbero consentirle di tenere meglio conto delle esigenze dei disabili. Nello stesso tempo, la presente Comunicazione sottolinea che i progressi in materia di mobilità devono realizzarsi in modo coerente su tutti i fronti interessati, in modo tale che il processo dia migliori risultati. La Commissione afferma inoltre che un miglioramento dell'accessibilità ha ripercussioni positive in altri settori, come la qualità della vita professionale, la tutela del consumatore e la competitività delle imprese europee. La Commissione stabilisce pertanto collegamenti tra le politiche intersettoriali che entrano in gioco e riflette sul modo di ottenere maggiori sinergie.

I recenti progressi compiuti a livello dell'Unione europea nel settore delle nuove tecnologie, in particolare nell'iniziativa eEurope, contribuiranno inoltre in modo determinante a consentire ai disabili di superare i loro limiti funzionali migliorando in tal modo le loro prospettive di partecipazione. La presente Comunicazione sottolinea la frammentazione ed il sottosviluppo del mercato comunitario in questo settore e identifica alcune azioni da intraprendere al fine di creare un vero mercato comune e porre più strettamente in rapporto l'offerta e la domanda. Una base solida di conoscenza, comprendente i dati statistici sulla prevalenza delle disabilità e sulle loro conseguenze sulla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita sociale, e meccanismi adeguati di coordinamento e di consultazione sono considerati come strumenti essenziali della realizzazione della presente Comunicazione. La Commissione, inoltre, continuerà ad incoraggiare l'applicazione di buone prassi nell'ambito dei suoi servizi.

L'effettiva realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità per gli europei disabili impone di affrontare oltre agli ostacoli ambientali anche gli atteggiamenti negativi nei confronti della disabilità. In quest'ottica, la Commissione proporrà al Consiglio che l'Anno 2003 sia proclamato "Anno europeo dei cittadini disabili", al fine di

sensibilizzare l'opinione alle questioni collegate con la disabilità, catalizzando nuove politiche in questo settore a tutti i livelli dell'amministrazione. L'obiettivo di tale proposta è quindi di rafforzare il concetto di cittadinanza per i disabili.

## 2. INTRODUZIONE - LA DISABILITÀ: UNA QUESTIONE DI INTERESSE COMUNITARIO

### 2.1. Un nuovo approccio alla disabilità

In qualunque momento, possiamo stimare che una persona su dieci nell'Unione europea è colpita dall'una o dall'altra forma di disabilità, e ciò rappresenta attualmente circa 37 milioni di persone. I disabili costituiscono un gruppo eterogeneo. Le disabilità e i problemi sono vari e diversificati. Le disabilità possono essere visibili o nascoste, profonde o leggere, uniche o multiple, croniche o intermittenti. Tra i tipi di disabilità figurano i disturbi motori, i disturbi mentali/cognitivi, i disturbi dell'udito, della parola e della vista.

Si concorda generalmente sul fatto che i disabili costituiscono una delle categorie più sfavorite dalla nostra società e che notevoli ostacoli continuano a sbarrare il loro accesso a tutti gli aspetti della vita sociale. Gli ostacoli sistemici, che sono spesso la principale causa di esclusione dei disabili, comprendono in particolare la mancanza di mezzi di trasporto abordabili, limitate possibilità d'istruzione e di formazione, la mancanza di assistenza e l'esistenza di un gran numero di freni nel settore economico e sociale. Le donne disabili soffrono più degli uomini in termini di possibilità di partecipazione.

Il nuovo contesto politico in materia di disabilità, così come auspicato a livello internazionale, in particolare dalla Risoluzione delle Nazioni Unite intitolata "Regole per il raggiungimento della parità delle opportunità per i disabili" (1993), parte dal principio che la facoltà di un individuo di avere una funzione nella società ed esercitare un impiego dipende anche dalla volontà della società di adattarsi agli individui e alle loro differenze, oltre che dalle limitazioni funzionali specifiche che definiscono una persona come "disabile". Gli ostacoli ambientali costituiscono un impedimento alla partecipazione alla vita sociale maggiore dei limiti funzionali. L'eliminazione degli ostacoli attraverso disposizioni legislative, opportuni adattamenti, regole di progettazione universale e altri strumenti è stata identificata come il fattore chiave dell'uguaglianza delle opportunità per i disabili.

In applicazione delle suddette regole, la Commissione ha adottato una Comunicazione intitolata "La parità di opportunità per i disabili - una nuova strategia per la Comunità europea" [1]. Il Consiglio e gli Stati membri hanno politicamente fatto propria tale Comunicazione sotto forma di una Risoluzione nel dicembre 1996 [2].

[1] COM(1996) 406 definitivo

[2] G.U. C 12 del 13.1.1997

La Risoluzione sottolinea che, anche se la responsabilità in questo settore incombe essenzialmente agli Stati membri, la Comunità europea può contribuire in modo significativo a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, nonché a incoraggiare lo scambio e lo sviluppo di migliori prassi nella Comunità e nel quadro delle politiche e delle azioni degli stessi organi e istituzioni comunitarie.

Nella sua Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione, il Parlamento europeo ha inoltre espresso la propria soddisfazione per il nuovo approccio adottato dalla Commissione e l'ha invitata ad adottare misure attive che si inseriscano nella sua strategia

d'integrazione, al fine di consentire la partecipazione dei disabili all'insieme dei programmi comunitari.

## 2.2. Alcuni importanti progressi

Sulla scia di queste risoluzioni, la Commissione si è impegnata attivamente, insieme al Parlamento, agli Stati membri e alle organizzazioni non governative, a rafforzare la cooperazione nelle questioni relative alla disabilità. Molte iniziative comunitarie sono state varate al fine di promuovere la parità delle opportunità per i disabili. Quello che segue è un elenco non esaustivo delle principali realizzazioni ottenute sino ad oggi.

Dall'adozione della strategia europea per l'occupazione nel 1997, le questioni collegate alla disabilità costituiscono parte integrante degli orientamenti annuali del Consiglio. I piani d'azione nazionali per l'occupazione comprendono alcuni sforzi evidenti per il miglioramento delle prospettive professionali dei disabili, considerati come uno dei gruppi che possono beneficiare maggiormente delle azioni preventive e di misure a favore dell'occupabilità. Per sostenere questa importante rivoluzione politica, la Commissione sostiene i lavori di ricerca e le discussioni in corso con gli Stati membri, le parti sociali e le organizzazioni non governative sulle nuove tendenze, idee, politiche e prassi innovative che emergono in questo settore. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Il miglioramento del livello di occupazione dei disabili - la sfida comune" [3], è apparso nel 1998. Tale documento si propone di individuare alcuni orientamenti comuni e di porre in evidenza settori nei quali potrebbero essere realizzate altre attività. Sulla base di questo documento, il Consiglio ha adottato il 17 giugno 1999 una Risoluzione [4] presentata dalla Presidenza tedesca sulla parità delle opportunità in materia di occupazione per i disabili. La Commissione ha l'intenzione di interessarsi da vicino a misure a favore dell'occupabilità dei disabili nella Relazione congiunta sull'occupazione 2000.

[3] SEC(1998) 1550

[4] G.U. C 186 del 2.7.1999

Una recente comunicazione della Commissione intitolata "Strategia dell'occupazione nella società dell'informazione" (COM (2000)48) adottata il 4 febbraio 2000 che sostiene al tempo stesso la strategia europea per l'occupazione e l'iniziativa eEurope, esamina specificamente la promozione dell'occupabilità dei disabili raccomandando che le imprese della società dell'informazione adottino misure che garantiscano l'applicazione, dal 2000, di norme relative ad attrezzature conviviali.

Durante il periodo di programmazione 1994-1999 del Fondo sociale europeo, che è il principale strumento attraverso il quale l'Unione apporta un sostegno finanziario ai disabili, gli Stati membri hanno destinato fondi importanti alla promozione delle prospettive di occupazione dei disabili. Il sostegno verte su un largo ventaglio di azioni comprendenti sovvenzioni salariali per l'iniziazione pratica, programmi di iniziazione alla vita professionale, posti di lavoro protetti temporanei e altre tappe intermedie, nonché l'occupazione autonoma e la creazione di cooperative per le persone che soffrono di una disabilità mentale o fisica grave. Nel corso del nuovo periodo di programmazione (2000-2006), conformemente agli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri sono invitati a intraprendere varie iniziative di particolare rilevanza per i disabili, soprattutto nei settori collegati all'occupabilità e alla parità delle opportunità per tutti.

È stato inoltre fornito un sostegno attraverso l'iniziativa

comunitaria EMPLOYMENT per aiutare le persone che incontrano particolari difficoltà ad ottenere o a mantenere un posto di lavoro o una specifica carriera. Una delle quattro parti di tale iniziativa, HORIZON, fornisce precisamente un sostegno alle persone disabili che soffrono di varie disabilità che vanno dai disturbi fisici o mentali ai disturbi motori. In totale 1700 progetti hanno ricevuto o ricevono fondi dal FSE a titolo dell'iniziativa HORIZON, che intende individuare nuove soluzioni ai problemi posti da un mercato del lavoro in costante evoluzione, recando novità positive nelle politiche e nelle prassi in materia di formazione e di occupazione. Su invito della Commissione, le parti sociali hanno prodotto, a livello di Unione europea, un compendio di buone prassi in materia di occupazione dei disabili, che è stato inviato al Consiglio europeo di Vienna nel dicembre 1998. Esse hanno inoltre adottato, il 19 maggio 1999, una dichiarazione comune che pone in evidenza la necessità di promuovere l'occupazione dei disabili, considerata come un fattore positivo per l'impresa.

Nel 1998 le istituzioni europee hanno adottato inoltre un codice di buona condotta che espone chiaramente la loro politica in materia di occupazione delle persone disabili e presenta una serie di orientamenti destinati alle Direzioni generali e ai servizi.

L'iniziativa tecnologica comunitaria a favore dei disabili e delle persone anziane (TIDE) (1991-1994) era incentrata sulla promozione e sull'applicazione di tecnologie. Essa comportava una fase pilota e una fase d'applicazione. La Commissione europea ha concesso uno stanziamento totale di 52 milioni di ECU a quest'iniziativa per il periodo 1991-1994.

Un numero notevole di progetti incentrati sulle esigenze dei disabili hanno inoltre beneficiato di un sostegno attraverso vari programmi e iniziative comunitarie generali, quali Socrates, Leonardo da Vinci, Promozione della salute, Dafne, Prince, Phare e Tacis ecc.

La cooperazione con e tra gli Stati membri è stata particolarmente rafforzata dalla creazione di un gruppo di alto livello composto di alti funzionari degli Stati membri. Tale gruppo si è rivelato un prezioso strumento per stabilire e chiarire obiettivi comuni, per identificare esempi di buone prassi, nonché per scambiare informazioni ed esperienze sulla politica dei disabili attuata dagli Stati membri.

Forte dei risultati acquisiti nell'ambito del Terzo programma d'Azione Comunitario a favore dei disabili - Helios II - (1993-1996), la Commissione ha inoltre intensificato i suoi rapporti con le ONG nel settore dei disabili e concede un sostegno al Forum europeo dei disabili, con il quale mantiene contatti stretti e regolari.

### 2.3. Un nuovo slancio

Pur essendo stati compiuti numerosi progressi, la Commissione è consapevole che resta ancora molta strada da percorrere prima di raggiungere l'obiettivo della piena partecipazione e dell'uguaglianza di accesso dei disabili.

L'inserimento nel trattato di Amsterdam di un articolo generale sulla non discriminazione, comprendente tra l'altro la disabilità, ha gettato le basi per un notevole sviluppo della promozione dell'uguaglianza dei diritti per i disabili a livello dell'Unione europea. Sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, la Commissione europea ha adottato il 26 novembre 1999 un vasto insieme di misure di lotta contro la discriminazione [5]. Per quanto riguarda i disabili queste misure consistono in una proposta di direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che

vieta la discriminazione basata su tutti i motivi elencati all'articolo 13, nonché in un programma d'azione comprendente un'ampia gamma di misure complementari in materia. La discriminazione che devono affrontare i disabili sul mercato del lavoro sarà affrontata anche nel quadro della nuova iniziativa comunitaria EQUAL (2000-2006), il cui obiettivo è la cooperazione transnazionale per promuovere nuovi strumenti di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza collegate al mercato del lavoro.

[5] COM(1999) 564 definitivo

Tuttavia l'adozione di strumenti di lotta contro la discriminazione costituisce solo una parte di una strategia globale volta a promuovere l'uguaglianza d'accesso per i disabili. Oltre al nuovo articolo 13, la conferenza intergovernativa di Amsterdam si è quindi sforzata di offrire una garanzia supplementare ai disabili inserendo nell'atto finale la Dichiarazione n.22, ai sensi della quale le istituzioni della Comunità devono tenere conto dei bisogni dei disabili al momento dell'adozione di misure relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Adottando tale dichiarazione, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di adottare, a livello dell'Unione europea, standards più inclusivi che incorporassero concetti generali di non discriminazione e di uguaglianza d'accesso nel processo di completamento del mercato interno.

Per completare le iniziative di lotta contro la discriminazione e per rispettare l'impegno preso dalla Conferenza intergovernativa, la Commissione ha deciso di rafforzare la propria strategia sulla disabilità, basata sui diritti, definendo alcuni approcci strategici ed azioni chiave volti a migliorare la presa in considerazione di tali problemi nella politica dell'Unione europea. La presente Comunicazione è quindi incentrata sulle politiche comunitarie che sono considerate indispensabili all'eliminazione degli "ostacoli all'accesso" dei disabili. Essa pone specificamente l'accento sulla realizzazione di una maggiore sinergia tra questioni collegate nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione professionale, del trasporto, del mercato interno, della società dell'informazione, delle nuove tecnologie e della politica dei consumatori.

La presente Comunicazione parte dalla constatazione che la responsabilità principale della politica dei disabili incombe essenzialmente agli Stati membri, considerando che allo stato attuale della ripartizione delle competenze l'azione della Comunità verte in materia solo su un numero limitato di settori. Ciò detto, la presente Comunicazione dimostra chiaramente che l'attuale portata della competenza comunitaria fornisce strumenti sostanziali per contribuire all'uguaglianza delle opportunità per i disabili.

Infine, la presente Comunicazione non mira semplicemente a redigere un elenco di obiettivi e di misure specifiche, ma altresì a costituire uno strumento politico per una nuova configurazione della strategia globale della Commissione in materia di disabilità, basata sui principi di non discriminazione e di integrazione.

### **3. PARTE I: UN ITINERARIO VERSO UN MAGGIORE VALORE AGGIUNTO COMUNITARIO**

**3.1. Verso una maggiore mobilità quale componente della cittadinanza.**

Nella nostra società moderna, è impossibile integrarsi in modo anche minimamente utile alla vita sociale ed economica se non ci si può spostare liberamente, per ragioni lavorative o di altro tipo.

La mobilità non dovrebbe esser considerata come una semplice comodità e neppure come una necessità sociale ed economica, ma come un diritto di ciascuno, con la sola riserva di ragionevoli vincoli economici e tecnici.

Questo è tanto più vero per le persone a mobilità ridotta, per le quali la capacità di partecipare alla vita sociale, commerciale, economica, culturale e politica dipende, in modi che non valgono per le altre persone, dalla risoluzione di problemi di mobilità. È tuttavia ampiamente ammesso che facilitare l'utilizzazione dei trasporti da parte dei disabili contribuirebbe anche al perseguimento di obiettivi più ampi, quali il miglioramento del trasporto pubblico, la decongestione, la diminuzione dell'esclusione sociale e la conservazione, per quanto possibile, della mobilità e dell'integrazione delle persone nella collettività. L'Unione europea ha riconosciuto già da tempo l'importanza del problema. Nel 1993 la Commissione ha adottato un programma d'azione comunitaria per l'accessibilità dei trasporti [6] il cui obiettivo era di accrescere le possibilità di utilizzazione dei trasporti da parte delle persone a mobilità ridotta. Tale programma comprendeva una serie di misure comunitarie da adottare relativamente a norme tecniche applicabili ai mezzi e alle infrastrutture di trasporto, al rafforzamento della cooperazione sui programmi di informazione e al coordinamento dei programmi di ricerca.

[6] COM(1993) 433 definitivo

Più di recente, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (autobus e pullman) [7] che dispone, tra l'altro, che i veicoli destinati ai servizi urbani devono essere accessibili per le persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle. Il progetto di direttiva stabilisce prescrizioni tecniche in materia di accessibilità dei veicoli destinati al trasporto urbano di passeggeri, riconoscendo la necessità di estendere tale accessibilità ai veicoli di trasporto interurbano.

[7] COM(1997) 276 definitivo

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle esigenze delle persone a mobilità ridotta nel quadro di numerosi programmi di ricerca dell'Unione europea. È opportuno citare in proposito una serie di progetti riguardanti gli autobus a pianale ribassato, la messa a punto di sistemi urbani che integrano le persone a mobilità ridotta, nonché i lavori di ricerca sulle interfacce viaggiatori e l'accessibilità dei sistemi ferroviari.

Sulla base di tali realizzazioni, la Commissione prevede di rafforzare il contributo dell'Unione europea al miglioramento della mobilità per i disabili secondo le linee seguenti:

-Miglioramento del livello di servizio: per completare il progetto di direttiva sugli autobus e i pullman, la Commissione elaborerà orientamenti riguardanti migliori disposizioni a favore dei disabili nei veicoli da trasporto pubblici e in tutte le infrastrutture collegate al trasporto.

-Accesso al trasporto ferroviario: la Commissione si impegnerà nell'attuare alcune raccomandazioni derivanti dall'Azione COST 335 (accessibilità dei sistemi ferroviari pesanti per i passeggeri), in particolare l'elaborazione di specifiche tecniche di interoperabilità a titolo della legislazione comunitaria relativa all'interoperabilità delle reti ferroviarie transeuropee.

-Trasporto aereo: malgrado notevoli sforzi compiuti dalle società responsabili degli aeroporti e dei trasporti aerei, incoraggiati in

particolare dall'ACI e dalla IATA, per conformarsi alle norme e prassi raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nonché a quelle della Conferenza europea dell'aviazione civile, l'utilizzazione dei servizi di trasporto continua a porre problemi per i disabili, per mancanza di strutture o addirittura perché ad esse viene spesso rifiutato l'imbarco. La Commissione esaminerà le misure necessarie nel quadro della politica che intende attuare al fine di proteggere i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, compresa la promozione di buone prassi in cooperazione con il settore e gli utenti.

-Trasporto marittimo: nel giugno 1991 l'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) ha adottato la "Raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili". La Commissione applica questa Raccomandazione e traduce inoltre nei fatti i risultati del progetto Handiami (inchiesta sui problemi incontrati dai disabili in materia di accesso e di situazioni di emergenza nell'utilizzazione dei trasporti marittimi e sull'impiego dei disabili nel settore marittimo). Ad esempio, la Direttiva 1999/35/CE del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll on/roll off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea [8] contiene un'esigenza specifica in virtù della quale "le compagnie vigilano affinché a bordo dei loro traghetti roll on/roll off e delle unità veloci da passeggeri, siano comunicate alle persone anziane o disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione, nella forma più adatta per le persone ipovedenti".

[8] G.U. L 138 dell'1.6.1999

-Reti transeuropee integrate: conformemente agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea (RTE) [9] di trasporto, uno degli obiettivi della rete consiste nel garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e dei beni, nelle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, ed inoltre nell'offrire ai passeggeri infrastrutture di grande qualità a condizioni economiche accettabili. Se tale obiettivo si applica anche ai disabili, nessuna condizione specifica impone tuttavia di garantire loro un accesso totale a questa rete. La decisione di realizzare progetti di infrastrutture di trasporto rientra essenzialmente nella competenza degli Stati membri. La revisione degli orientamenti relativi alla RTE di trasporto offre la possibilità di attrarre la loro attenzione sulla necessità di migliorare l'accesso delle persone a mobilità ridotta alla rete, al fine di promuovere norme di qualità supplementari nei paesi membri della rete.

[9] Decisione 1692/96/CE del 23 luglio 1996 (G.U. L 228 del 9.9.1996)

-Integrazione nei successivi lavori di ricerca: le questioni di accessibilità saranno prese in considerazione nel contesto del Quinto Programma Quadro di Ricerca, in particolare per quanto riguarda l'azione fondamentale in materia di ricerca nelle infrastrutture di trasporto e le loro interfacce con gli strumenti e i sistemi di trasporto, la mobilità durevole e l'intermodalità, nonché i sistemi e i servizi destinati al cittadino.

-Promuovere le buone prassi: la Commissione ha creato il "Servizio europeo d'informazione sul trasporto locale" (ELTIS) in collaborazione con l'UITP (Associazione internazionale dei trasporti pubblici) e la rete POLIS delle autorità locali e regionali. Si tratta di una base di dati informatizzata che riprende le buone prassi in

materia di trasporti locali e regionali. Essa contiene studi di casi di trasporti accessibili alle persone a mobilità ridotta e consente ai gestori e alle pubbliche autorità di presentare i propri studi. La Commissione continuerà a sostenere lo scambio di know-how e di buone prassi, nonché le tecnologie di punta in tutta l'Europa. Continuerà inoltre ad integrare le esigenze delle persone a mobilità ridotta nei suoi progetti generali pertinenti.

-Incoraggiare il reciproco riconoscimento: l'adozione della Raccomandazione del Consiglio del giugno 1998 sul contrassegno di parcheggio per disabili [10] ha consentito un riconoscimento reciproco tra gli Stati membri degli spazi di parcheggio riservati ai disabili. La Commissione studierà la possibilità di ampliare tale approccio a settori analoghi.

[10] G.U. L 167 del 12.6.1998

3.2. Verso una maggiore accessibilità - la necessità di colmare le lacune a livello intersettoriale

Non sarà sufficiente rendere più accessibili i mezzi di spostamento e le informazioni sui trasporti se non si procede ad una revisione completa in tutta la catena del trasporto. Un autobus o un treno accessibili non sono molto utili se le persone a mobilità ridotta non possono raggiungere la fermata dell'autobus o la stazione o se non possono utilizzare il distributore automatico di biglietti. Per colmare tali lacune, si tratta di creare un quadro che consenta di esaminare le questioni di accessibilità tenendo conto al tempo stesso dei sistemi di trasporto, degli edifici e delle altre aree pubbliche. Un tale contesto comprende evidentemente una maggiore collaborazione tra le varie politiche e i livelli di amministrazione.

Tale constatazione si impone anche a livello comunitario, dove un certo numero di politiche (industria, società d'informazione, coesione sociale e sviluppo regionale, ambiente, trasporti, politica sociale, salute e sicurezza nel lavoro) influenzano le questioni di accessibilità. Alcuni aspetti della catena della mobilità sono già parzialmente disciplinati dalla legislazione comunitaria. Ad esempio, la Direttiva 89/391/CEE [11] stabilisce che spetta al datore di lavoro adeguare il luogo di lavoro al lavoratore disabile. In un altro settore, la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 [12], enumera una serie di punti riguardanti l'accesso ai nuovi ascensori da parte dei disabili e la Raccomandazione dell'8 giugno 1995 [13] presenta varie misure per migliorare la sicurezza e l'accessibilità agli ascensori esistenti.

[11] G.U. L 183 del 29.6.1989

[12] G.U. L 213 del 7.9.1995

[13] G.U. L 134 del 20.6.1995

La Commissione ritiene che l'Unione europea debba promuovere l'accessibilità in modo coordinato nel quadro di più settori d'attività. Essa contribuirebbe in tal modo a migliorare la qualità della vita professionale, della tutela del consumatore e della competitività delle imprese europee. Le politiche volte a promuovere l'occupazione dei disabili saranno infatti inoperanti a meno che non siano rafforzate da misure efficaci destinate a ridurre e, se possibile, a eliminare i problemi di accessibilità. Inoltre un ambiente di lavoro di qualità e sicuro costituisce un fattore importante per la preservazione della salute e della capacità di lavoro degli individui, oltre che per la competitività dell'impresa. Allo stesso tempo, l'accessibilità è una fonte di profitto per tutto il settore commerciale delle infrastrutture destinate al pubblico: ciò è particolarmente vero nel settore del

turismo, nel quale gli alberghi, i centri di vacanze e i siti interessanti accessibili ai disabili e agli anziani sono le sole opzioni possibili per un numero notevole e crescente di clienti. Inoltre, come nel caso del trasporto, l'accessibilità e la facilità di utilizzazione sono misure di prevenzione efficaci contro la fatica e gli incidenti.

Infine, l'armonizzazione delle norme di costruzione a fini di accessibilità e di sicurezza può arrecare un prezioso contributo alla promozione di un mercato europeo per una vasta gamma di beni e di servizi.

-In consultazione con le imprese e gli utenti, la Commissione identificherà i settori nei quali sarebbe opportuno applicare all'ambiente edificato norme comunitarie vincolanti in materia di accessibilità.

-Un gran numero di progetti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture sono previsti e realizzati in Europa con il sostegno finanziario dell'Unione europea - in particolare per quanto riguarda le Reti Transeuropee e i Fondi strutturali. La durata di vita delle attrezzature e delle infrastrutture di trasporto può essere estremamente lunga ed è quindi essenziale esaminare le esigenze di accessibilità fin dall'inizio. La Commissione farà in modo che i progetti presi in considerazione per essere finanziati dall'Unione europea integrino esigenze di accessibilità, conformemente a norme approvate o a buone prassi individuate nella progettazione e nella costruzione.

-La Commissione si impegna a utilizzare il suo peso sul mercato per incoraggiare il settore commerciale della costruzione a conformarsi alle buone prassi nel settore delle norme di accessibilità e a invitare tutti i poteri pubblici europei a fare altrettanto.

-La Commissione - sulla base della propria valutazione e delle relazioni che gli Stati membri sono tenuti a presentare - valuterà il recepimento dell'esigenza relativa alla disabilità contenuta nella Direttiva quadro 89/391/CEE nonché il grado di rispetto di tale regola sul luogo di lavoro e gli sforzi compiuti nella sua applicazione.

-La Commissione creerà una base di dati contenenti orientamenti sulle migliori prassi e sui metodi che consentiranno di migliorare la gestione della disabilità sul luogo di lavoro. Questo risultato sarà ottenuto attraverso un sistema di informazione elettronica attualizzato cui le imprese e i loro intermediari avranno accesso presso l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

-La Commissione studierà gli strumenti adeguati per promuovere, a livello comunitario, misure volte a fare in modo che gli architetti, gli ingegneri edili e gli altri soggetti che partecipano alla progettazione e alla costruzione dell'ambiente fisico abbiano accesso ad informazioni adeguate sulla politica dei disabili e sulle misure destinate a garantire l'accessibilità.

-Il Quinto Programma Quadro comprenderà l'esame di nuovi modi per favorire standard universali di progettazione in materia di accessibilità, ad esempio la promozione di abitazioni che siano facilmente adeguabili per tutto il ciclo di vita e che rispondano ai vari bisogni in termini di accessibilità.

3.3. Mettere la società dell'informazione al servizio di tutti - L'iniziativa eEurope e la disabilità

Le questioni di accessibilità sono inoltre della massima importanza nel contesto della società dell'informazione. Gli sviluppi tecnologici - in particolare lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - possono offrire formidabili possibilità. È

anche possibile tuttavia che le persone disabili incontrino ulteriori ostacoli.

In tale contesto, l'Unione europea ha già messo a punto numerose iniziative al fine di garantire che la società dell'informazione vada a vantaggio di tutti, compresi i disabili. La Comunicazione della Commissione su "La dimensione sociale e il mercato del lavoro in relazione alla società dell'informazione - priorità alla dimensione umana [14] - Le fasi successive" ne costituisce una buona illustrazione. Tale comunicazione è volta a identificare azioni specifiche destinate a ottimizzare il contributo della società dell'informazione alla promozione dell'occupazione e dell'inserimento.

[14] COM(1997) 390

Tra le altre iniziative interessanti possiamo citare la Direttiva 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale [15] che invita gli Stati membri ad adottare eventualmente misure per garantire agli utenti disabili e agli utenti che abbiano necessità sociali specifiche l'accesso a tutti i servizi telefonici pubblici fissi e il carattere abbordabile di tali servizi. Più di recente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre adottato, il 9 marzo 1999, una Direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione [16] che attribuisce in particolare alla Commissione il potere di decidere che le apparecchiature che rientrano in alcune categorie di attrezzatura o alcuni tipi di apparecchiature debbano essere costruiti in modo tale che alcune categorie di apparecchiature siano compatibili con una serie di caratteristiche volte ad agevolare la loro utilizzazione da parte dei disabili.

[15] 98/10/CE G.U. L 101 dell'1.04.1998

[16] 99/05/CE G.U. L 091 del 7.4.1999

Nel quadro della politica europea di normalizzazione della società dell'informazione, la Commissione ha inoltre attribuito un mandato di normalizzazione agli organismi europei competenti, vale a dire il CEN, CENELEC e ETSI, invitandoli ad identificare le esigenze specifiche di normalizzazione in vista di una migliore integrazione degli anziani e dei disabili nella società dell'informazione. (Cfr. <http://www.cenorm.be/iss/workshop/design-for-all/default.htm>) I lavori di ricerca che si iscrivono nell'ambito del Quinto Programma Quadro di RTD [17] vertono in particolare sulle interfacce persona/sistema, sui sistemi di adeguamento e di assistenza volti a superare i problemi generati dagli ostacoli ambientali incontrati dalle persone colpite da disabilità fisiche e/o mentali, nonché sui sistemi e i servizi intelligenti, al fine di favorire una vita indipendente e la partecipazione alla società dell'informazione. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea partecipa inoltre ai lavori di ricerca collegati ad un certo numero di nuove tecnologie, quali la creazione di sistemi di riconoscimento vocale destinati ai non udenti, una serie di interfacce uomo/macchina sul luogo di lavoro e l'accesso a Internet per i disabili.

[17] Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998, G.U. L 026 dell'1.02.1999

L'8 dicembre 1999 la Commissione europea ha lanciato un'iniziativa intitolata "eEurope - una società dell'informazione per tutti", che propone obiettivi ambiziosi per mettere alla portata di tutti gli europei i vantaggi della società dell'informazione.

L'iniziativa si articola intorno a 10 settori prioritari, uno dei quali è

la presa in considerazione specifica delle esigenze dei disabili. Gli obiettivi fissati dalla Comunicazione al fine di migliorare l'accesso dei disabili alla società dell'informazione sono in particolare i seguenti:

-Sarà effettuato un riesame della legislazione relativa alla società dell'informazione e delle norme applicabili in materia al fine di garantire che esse siano conformi ai principi di accessibilità e di accelerare le misure di normalizzazione.

-La Commissione preparerà una Comunicazione sul modo in cui occorrerà prendere in considerazione positivamente le esigenze dei disabili al momento del lancio di gare pubbliche d'appalto nel settore dei prodotti e dei servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

-Le istituzioni europee e gli Stati membri devono approvare gli orientamenti attuali dell'iniziativa "Accessibilità del Web (WAI)", volti a rendere la progettazione contenuta di tutti i siti Web o pubblici accessibili ai disabili (<http://www.w3.org/tr/wai-webcontent>). Dovranno essere incoraggiate le partnership pubbliche-private al fine di garantire un'ampia accessibilità a Internet.

-La Commissione creerà una rete europea al fine di ottimizzare l'interazione tra i centri di eccellenza nazionale (materiali o virtuali) e di incoraggiare la messa a punto di cursus secondo la strategia "progettazione per tutti" per i progettisti e gli ingegneri".

#### 3.4. Tecnologie abilitanti - Verso un mercato comune più sviluppato per la tecnologia di assistenza

La promozione del principio "progettazione per tutti " risulterà in tecnologie, beni e servizi adeguati a una gamma più vasta di utenti, compresi numerosi disabili. Tuttavia i prodotti e i servizi concepiti per una media ampliata della popolazione non saranno sempre adeguati a persone che hanno gravi handicap o esigenze molto specifiche. Per garantire l'accesso di tali utenti alle tecnologie, l'ideale è scegliere una seconda formula - la progettazione di prodotti e di servizi particolari o, in numerosi casi, l'adeguamento e la messa in interfaccie di prodotti e di servizi esistenti per soddisfare particolari esigenze. La tecnologia fondata su prodotti e servizi particolari per gli anziani e i disabili è spesso definita "tecnologia dell'assistenza".

Attualmente il mercato per tali servizi e prodotti è importante - ma dovrebbe crescere enormemente considerando l'evoluzione demografica. Secondo le stime nel 1990 i consumatori disabili anziani hanno acquistato beni e servizi standard per un valore di 326 miliardi di euro. Il mercato dei prodotti e dei servizi specializzati è stimato attualmente a 10 miliardi di euro in Europa, con una crescita dal 10 al 20% l'anno.

Tuttavia le economie di scala, che il mercato interno dovrebbe favorire, non funzionano correttamente in questo settore.

L'industria della tecnologia dell'assistenza è estremamente frammentata - in particolare per quanto riguarda i prodotti e i servizi specializzati, prodotti soprattutto da piccole e medie imprese che s'interessano a clienti con particolari disabilità, con una gamma di prodotti molto limitata a livello regionale o anche locale, e spesso con limitate risorse. La frammentazione in questo settore tecnologico deriva inoltre dalle regole nazionali che tendono a variare da uno Stato membro all'altro. S'incontrano quindi spesso soluzioni incompatibili o inutili duplicazioni di sforzi con conseguente inefficacia nell'utilizzazione delle risorse finanziarie.

La promozione di un'industria sana della tecnologia dell'assistenza

e di un mercato ben sviluppato a livello dell'Unione europea migliorerà la disponibilità di prodotti e di servizi con un buon rapporto costo /efficacia per l'utilizzatore finale. Inoltre il buon funzionamento del mercato frenerà probabilmente la progressione dei costi sanitari. È importante inoltre interessarsi a tali problemi per il rischio di perdere questo mercato a vantaggio della concorrenza estera, in particolare di quella degli Stati Uniti, paese nel quale numerosi testi di legge che rendono obbligatorio il principio d'accessibilità, - come "l'Americans with Disabilities Act" del 1990 e la sezione 508 del "Rehabilitation Act" del 1986 - hanno dato grande impulso all'industria della tecnologia dell'assistenza. Da un lato, le attività promozionali volte a sviluppare le iniziative delle PMI operanti nel settore sono già inserite nel Quinto Programma Quadro; dall'altro, l'articolo 13 del Trattato di Amsterdam influenzerà nel tempo le legislazioni nazionali degli Stati membri.

-Alcuni dispositivi di assistenza destinati ai disabili rientrano già nella sfera d'applicazione della direttiva relativa ai dispositivi medici [18], il cui oggetto è stimolare un mercato europeo aperto e un'offerta trasparente sul mercato. Il comitato tecnico CEN/TC 293 (Normalizzazione degli aiuti tecnici per i disabili) ha preparato una prima serie di norme per gruppi di prodotti quali le sedie a rotelle. Altre norme sono in preparazione o in corso di elaborazione. Al fine di migliorare la competitività di questo mercato e di garantire un migliore accesso ai prodotti, la Commissione esaminerà se è possibile applicare norme di utilizzazione in questo settore.

[18] 93/42 CEE, G.U. L 169 del 12.07.1993

-La Commissione ha invitato gli organismi di normalizzazione, vale a dire il CEN/CENELEC/ETSI a determinare, in stretta collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le esigenze degli anziani, dei disabili e dei consumatori interessati, una serie di requisiti in materia di normalizzazione al fine di garantire l'accesso degli anziani e dei disabili alla società dell'informazione. Tale mandato sottolinea la necessità di mettere ulteriormente in pratica l'approccio della "progettazione per tutti", nell'elaborazione di nuovi prodotti e servizi, nonché eventualmente l'approccio "tecnologia di assistenza".

-La raccolta e la diffusione di informazioni costituiscono una condizione indispensabile alla disponibilità di informazioni, consulenza e orientamento per degli utenti finali e allo sviluppo del mercato. Forte dell'esperienza del progetto Handynet e di altri progetti relativi a basi di dati o raccolta di informazioni, la Commissione si sforzerà di migliorare la collaborazione e gli scambi tra gli uffici nazionali d'informazione sulla tecnologia di assistenza, prendendo in considerazione le possibilità offerte dalla crescente utilizzazione di Internet.

-L'esistenza e il carattere abordabile di adeguati dispositivi di assistenza sono indispensabili al raggiungimento della parità delle opportunità per un gran numero di persone colpite da disabilità. La messa a disposizione di aiuti e di apparecchiature rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Le modalità della messa a disposizione e le condizioni di ammissibilità possono variare da uno Stato membro all'altro e da una regione all'altra. Tuttavia, l'eliminazione degli ostacoli fisici, sociali e politici al fine di favorire la libera circolazione delle persone, l'accettazione transfrontaliera di servizi e la vendita senza ostacoli di prodotti costituiscono obiettivi che l'Unione europea continuerà a perseguire senza posa.

-La Commissione auspica la riduzione o l'eliminazione delle tasse e

dei diritti doganali sugli aiuti e gli apparecchi destinati ai disabili, nella misura in cui tali provvedimenti non contrastino con altri obiettivi in materia fiscale e doganale. È opportuno ricordare che gli Stati membri possono già applicare un tasso ridotto di IVA alle attrezzature mediche, nonché agli aiuti e apparecchi destinati ai disabili [19]. Nel settore doganale un regolamento [20] del Consiglio prevede che gli articoli destinati ai disabili siano, a talune condizioni, importati in franchigia.

[19] 77/388/CEE Sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977, G.U. L 145 del 13.06.1977

[20] 918/83/CEE, G.U. L 105 del 23.04.1983

### 3.5. Proteggere i diritti e gli interessi dei consumatori disabili sul mercato

Come indicato nel capitolo precedente, l'emergere del mercato unico e la scomparsa di mercati nazionali frammentati offrono l'occasione unica di progettare prodotti a un prezzo abbordabile per un segmento di mercato che precedentemente era difficile da raggiungere.

In passato molte imprese, in particolare quelle i cui prodotti sono commercializzati in tutte le fasce della popolazione, avevano tendenza a considerare i clienti disabili nel migliore dei casi come una nicchia di mercato e nel peggiore come una categoria indesiderabile. Oggi le imprese ritengono sempre più che i programmi che tengono conto delle esigenze dei disabili, nella misura in cui siano ben gestiti, possono aprire nuove prospettive commerciali e generare profitti piuttosto che costi.

Questa tendenza positiva si riflette anche nell'evoluzione della politica dei consumatori dell'Unione europea, che intende ricomprendere i consumatori di qualunque tipo, compresi i disabili. La strategia attualmente adottata consiste nell'esaminare la possibilità di concedere un aiuto finanziario a progetti e nell'associare le organizzazioni rappresentative alle procedure di consultazione ogniqualvolta ciò risulta opportuno. Tra gli esempi di questo tipo d'azione figurano la definizione di criteri sulle esigenze specifiche degli utenti che potrebbero essere inseriti nei protocolli utilizzati per le prove comparative di prodotti di consumo e l'applicazione del principio della "progettazione per tutti", anche se quest'ultimo è stato a tutt'oggi applicato essenzialmente per la preparazione e l'introduzione dell'euro. Tali attività sono state realizzate con successo attraverso l'associazione, in tutte le fasi dell'adozione di decisioni, dei rappresentanti di persone che soffrono di disabilità specifiche, in quanto rappresentati dei consumatori.

Nel contesto della tutela dei consumatori è inoltre opportuno ricordare la Direttiva 95/46/CE [21], che garantisce tra l'altro la protezione dei dati a carattere personale relativi alle disabilità.

[21] G.U. L 281 del 23.11.1995

Tale evoluzione favorevole potrebbe essere rafforzata secondo le linee seguenti:

-Nel quadro del suo piano d'azione per la politica dei consumatori all'alba del nuovo millennio, la Commissione dovrebbe vigilare particolarmente affinché le esigenze specifiche dei disabili siano debitamente prese in considerazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, i servizi finanziari e la sicurezza dei prodotti.

-Nel quadro del mandato generale di normalizzazione nel settore della sicurezza dei consumatori, la Commissione ha dato mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare un documento d'orientamento destinato ai redattori di norme sul

modo di affrontare la questione della sicurezza e dell'utilizzazione nei confronti delle persone con esigenze specifiche.

-La presa in considerazione delle esigenze dei consumatori disabili figurerà tra gli obiettivi fissati nel nuovo quadro regolamentare per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati [22].

[22] Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati - esame 1999 del quadro normativo delle comunicazioni: COM (1999) 539 definitivo

#### 4. PARTE II: STRUMENTI POLITICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGGIORE VALORE AGGIUNTO COMUNITARIO

Secondo la Commissione un'imperfetta conoscenza della reale portata del problema della disabilità, l'ignoranza o i pregiudizi sulle sue caratteristiche strutturali e una limitata conoscenza delle varie iniziative che possono essere prese per migliorare l'accesso costituiscono alcuni dei principali ostacoli da superare per attuare politiche d'integrazione. Il problema è tanto più complesso per il fatto che i disabili costituiscono un gruppo molto diversificato, con condizioni di vita estremamente eterogenee, disabilità di tipo e gravità diversi e un gran numero di ostacoli da superare. Una base solida di conoscenza e adeguati meccanismi di coordinamento e di consultazione sono considerati strumenti indispensabili all'attuazione di qualunque misura.

##### 4.1. Interpretare le cifre e comprendere i bisogni

La Commissione e l'insieme dei responsabili politici hanno bisogno di dati statistici e demografici affidabili e di informazioni sulle persone disabili al fine di elaborare e progettare misure che consentiranno a tutti gli individui, compresi quelli con limitazioni funzionali, di vivere in modo autonomo ed efficiente nel loro domicilio, nel lavoro e nella vita sociale in senso ampio.

Nel 1992/1993 Eurostat ha pubblicato un documento particolareggiato che presentava una prima serie di statistiche sulle caratteristiche e sulla situazione socioeconomica della popolazione dei disabili. Dal 1994, il Panel delle Famiglie della Comunità Europea (ECHP), un'inchiesta ad obiettivi multipli lanciata nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) in quanto strumento di sorveglianza destinato a ricavare informazioni longitudinali su un certo numero di questioni sociali, ha fornito una prima serie di dati comparabili a livello comunitario sui disabili.

La Commissione si sforzerà di migliorare ulteriormente la raccolta di informazioni statistiche utili sulle esigenze dei disabili secondo i seguenti orientamenti:

-Verranno i raccolti dati sullo stato di salute, la protezione sociale, la salute e la sicurezza nel lavoro, l'occupazione e l'istruzione.

Inoltre il regolamento (CE) 1924/1999 della Commissione, dell'8 settembre 1999 [23], prevede che un modulo ad hoc dell'inchiesta sulle forze di lavoro dedicato all'occupazione dei disabili sarà realizzato nel 2002.

##### [23] G.U. L 238 del 09.09.1999

-La cooperazione tra gli Stati membri sarà incoraggiata al fine di creare un quadro che garantisca l'utilizzazione di un nucleo coerente di definizioni e di metodi di raccolta di dati negli Stati membri e di migliorare la comparabilità dei dati statistici sulla disabilità nell'Unione europea. Saranno eventualmente studiati nuovi modi per colmare le lacune statistiche.

-Il programma di vigilanza sanitaria si propone di creare un contesto di indicatori e di dati comparabili sulla salute nell'Unione europea. Tali indicatori consentiranno una migliore comprensione dei vari tipi e livelli di gravità delle disabilità rispetto alle attività

giornaliere, alla vita sociale e capacità lavorative.

-Il Quinto Programma Quadro di RST (1998-2002) contribuirà in modo sostanziale a migliorare la base di conoscenze sulle disabilità, in particolare attraverso il suo tema "qualità della vita e gestione delle risorse viventi", attraverso la sua azione chiave "invecchiamento della popolazione e disabilità" e attraverso la linea di azione "ricerca riguardante i problemi dei disabili". Tali misure si propongono di migliorare la qualità della vita e l'indipendenza dei disabili in particolare attraverso il miglioramento del loro ambiente sociale e materiale (ad esempio tecniche di riadattamento e di assistenza) e la fornitura effettiva ed efficace delle cure sanitarie e dei servizi sociali cui hanno accesso.

#### 4.2. Concepire programmi comunitari aperti a tutti

A livello comunitario la Commissione intende elaborare programmi accessibili all'insieme dei cittadini europei e che, per principio, integrino i bisogni individuali e specifici dei disabili nel nucleo stesso della progettazione. Allo stesso tempo, riconosce che non è sempre possibile tenere conto dei bisogni particolari derivanti dalle disabilità in tutti i programmi generali. In tali casi, l'approccio generale della Commissione consiste nel prevedere misure complementari, concepite per integrarsi nel programma generico, al fine di garantire che nessuno si veda rifiutare la possibilità di partecipare solo per il fatto di essere disabile.

-La Commissione si adopererà per garantire la partecipazione dei disabili nei programmi generali. A tal fine prevedrà eventualmente misure specifiche volte a soddisfare le esigenze specifiche dei disabili, al fine di garantire una vera parità delle opportunità. Nel calcolo dell'importo dell'assistenza finanziaria comunitaria da concedere saranno inoltre presi in considerazione, entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili, i costi delle misure specifiche necessarie per consentire tale partecipazione.

#### 4.3. Dare il buon esempio

Al fine di consolidare il suo impegno per la creazione di un servizio privo di ostacoli e accessibile a tutti e di rafforzare la credibilità delle raccomandazioni rivolte agli altri soggetti, la Commissione continuerà a favorire lo sviluppo di buone prassi nell'ambito dei suoi servizi.

##### a) Occupazione

I disabili sono nettamente sottorappresentati nel luogo di lavoro, e ciò vale anche per la funzione pubblica europea. La Commissione, insieme alle altre istituzioni comunitarie, ha adottato nel 1998 un codice di buona condotta per l'impiego di disabili. È opportuno ricordare in particolare i seguenti punti: adeguamento delle procedure d'esame e di reclutamento alle esigenze dei candidati disabili; accesso dei funzionari disabili ad una formazione specifica se necessario; misure di mantenimento in funzione attraverso sostegni tecnici; riorganizzazione del lavoro e orario flessibile o a tempo parziale; diritto ad un ragionevole adattamento dell'ambiente di lavoro.

La Commissione ritiene che sia della massima importanza rafforzare l'applicazione di questo codice e sostenere la partecipazione dei disabili nei servizi della Commissione. Tali misure contribuirebbero a mettere in evidenza il ruolo prezioso dei disabili all'interno della manodopera e a sensibilizzare il personale su questi temi.

-Nel quadro della propria riforma interna la Commissione adotterà le misure necessarie per agevolare l'accesso dei disabili alla funzione pubblica europea. A tale riguardo, è opportuno in

particolare tenere conto dei seguenti aspetti: organizzazione dei concorsi, sviluppo della carriera, assistenza amministrativa e messa a disposizione di uffici e di edifici correttamente configurati. Saranno inoltre identificati i posti di lavoro che possono essere occupati più facilmente dai disabili.

-La Commissione incoraggerà il personale a partecipare a formazioni di sensibilizzazione alla disabilità, comprendenti informazioni sulle questioni di discriminazione dei disabili, nonché eventualmente interventi diretti di disabili.

#### b) Accessibilità dei locali della Commissione

Nel quadro del codice di buona condotta sopraindicato la Commissione si è già impegnata ad elaborare strategie volte a fare in modo che le questioni di accessibilità siano debitamente prese in considerazione in qualunque ristrutturazione di edifici esistenti e nelle scelte di nuovi impianti. Inoltre tutti i lavori di rimessa a nuovo e di valorizzazione, nonché l'installazione in nuovi edifici dovrebbero quantomeno soddisfare le norme nazionali esistenti.

-La Commissione si adopererà affinché i suoi uffici e le sue infrastrutture siano accessibili ai suoi dipendenti e ai cittadini che li visitano. Essa garantirà che un elenco di luoghi di riunioni accessibili, accompagnato da informazioni sui bagni più prossimi, sulle attrezzature di assistenza ecc., sia regolarmente pubblicato nell'ambito dei suoi servizi e che le esigenze dei disabili siano prese in considerazione nella determinazione dei luoghi di riunione.

#### c) Informazione e comunicazione

I disabili hanno le stesse esigenze e gli stessi diritti all'informazione degli altri cittadini europei. Orbene, la mancanza d'informazione pubblica in formati non tradizionali li priva dell'accesso all'informazione di cui hanno bisogno.

La Commissione utilizza sempre più Internet come strumento per garantire al maggior numero di persone l'accesso alle informazioni e ai servizi in modo rapido e poco costoso. L'offerta di informazioni e di servizi sotto forma elettronica attraverso il Web apre la possibilità di garantire le parità di accesso per i disabili e di fornire tale accesso in modo più ampio, più economico e più rapido di quanto consentano altre modalità. Tuttavia la presenza di un documento sul Web non garantisce in sé l'accessibilità. La lingua e la collocazione materiale dei documenti possono limitare l'accesso all'informazione e creare ostacoli alla piena partecipazione dei disabili.

Affinché la comunicazione sia generalizzata e quindi efficace è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche dei disabili, che possono incontrare maggiori difficoltà ad accedere alle informazioni in formato standard. Sono necessari formati diversi per comunicare informazioni a disabili colpiti da handicap cognitivi o sensoriali.

Oltre all'impegno indicato al punto 3.3, la Commissione ha intenzione di varare le seguenti azioni:

-L'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee favorirà l'elaborazione e l'applicazione di standard di buone prassi destinati a rendere le informazioni più accessibili ai cittadini disabili. Sosterrà inoltre la messa in comune, a livello europeo, di materiale in differenti formati attraverso il Forum degli editori dell'Unione europea.

-La Commissione modificherà i suoi orientamenti sull'accesso ai suoi documenti in modo che le pubblicazioni e le informazioni sulle politiche, sui programmi e sui servizi siano accessibili ai disabili in formati diversi, nella misura in cui ciò sia opportuno e realizzabile.

#### d) Integrazione nelle scuole europee

Il Consiglio e i Ministri dell'Istruzione riuniti nell'ambito del Consiglio hanno già adottato numerose Raccomandazioni e Risoluzioni volte a migliorare l'integrazione dei bambini disabili nelle scuole [24]. Queste iniziative sono state realizzate anche nell'ambito delle scuole europee, che sono istituti di istruzione ufficiali che rientrano nella sfera di competenza dei governi degli Stati membri. Il Consiglio superiore ha in particolare deciso nel 1995 di creare il Comitato di assistenza all'apprendimento, al fine di ampliare e ridefinire il quadro per l'integrazione degli alunni disabili a tutti i livelli di istruzione delle scuole europee.

[24] Vedi in particolare la Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione riuniti in seno al Consiglio, del 31 maggio 1990, riguardante l'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale (G.U. C 162 del 03.07.1990)

-La Commissione continuerà ad appoggiare gli sforzi compiuti dalle scuole europee per dare adeguato sostegno agli alunni disabili, al fine di integrarli nelle classi normali e, in particolare, di fornire la migliore assistenza agli alunni che presentano disturbi specifici dell'apprendimento.

#### 4.4. Consultare i disabili

L'esperienza di vita fornisce ai disabili le facoltà e le capacità di percezione necessarie ad identificare rapidamente le politiche e le prassi che ostacolano o impediscono il loro accesso ai servizi e alle infrastrutture e ad immaginare eventuali soluzioni destinate ad eliminare tali ostacoli. La Commissione riconosce in particolare che la maggior parte delle idee formulate nella presente

Comunicazione derivano dal suo dialogo permanente con i disabili e con gli esperti e le associazioni attivi nel settore della disabilità.

-Nella realizzazione delle sue iniziative la Commissione si adopererà per instaurare meccanismi di consultazione con la comunità dei disabili e con le ONG rappresentative in questo settore. In funzione del tema affrontato, questi meccanismi varieranno per tenere conto delle condizioni specifiche (ad esempio: partecipazione ad organi consultivi, creazione di gruppi di riferimento o di gruppi di lavoro, elaborazione di documenti di consultazione o organizzazione di Forum pubblici, Internet...).

-Al fine di rafforzare la capacità della comunità dei disabili a contribuire alla formulazione delle politiche e dei programmi, la Commissione incoraggerà la creazione di partnership tra le organizzazioni dei disabili, le altre ONG e le parti sociali, darà il suo appoggio a manifestazioni e meccanismi che favoriscono uno sviluppo dell'impegno e della consultazione e infine favorirà il flusso di informazioni e di conoscenze attraverso le reti e i lavori di ricerca tra organizzazioni non governative.

#### 4.5. Rafforzare il coordinamento tra i servizi della Commissione

Attualmente il principale meccanismo di coordinamento della politica dei disabili nell'insieme dei settori di competenza della Commissione è il gruppo interservizi sulla disabilità. Tutte le Direzioni generali interessate partecipano già attivamente alle attività del gruppo, che si è rivelato uno strumento efficace per rafforzare la sensibilizzazione e favorire una maggiore cooperazione intersettoriale in materia.

-Il gruppo interservizi sulla disabilità continuerà a riunirsi regolarmente al fine di scambiare informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni realizzate in ciascun settore ed esaminare l'avvio di azioni supplementari, in modo tale da ottimizzare le risorse esistenti e la complementarità tra i servizi.

-Il gruppo interservizi si occuperà dell'elaborazione di strumenti di

audit e di informazioni collegate alle questioni relative alla disabilità, destinati ai servizi della Commissione.

-I servizi della Commissione si adopereranno per fornire un sostegno mirato ai disabili nella ricerca di informazioni sui programmi e sulle iniziative comunitarie che li interessano.

#### 5. PARTE III: PROSPETTIVE - SENSIBILIZZAZIONE, RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE E CREAZIONE DI UNA DINAMICA

Gli orientamenti sopraindicati, nonché le attività in corso con gli Stati membri e le organizzazioni non governative, contribuiranno ad eliminare progressivamente gli ostacoli e a rafforzare le possibilità per i disabili di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita sociale.

La presente Comunicazione affronta essenzialmente la questione dell'accessibilità in quanto strumento di sensibilizzazione per i responsabili politici, le imprese e l'insieme della società in merito a ciò che è possibile e necessario. Sottolinea che l'accessibilità concorre anche alla realizzazione di uno scopo più ampio: essa dimostra il legame tra l'accessibilità e una cittadinanza piena e intera nella società moderna.

La concretizzazione di tali obiettivi richiederà d'altro canto la partecipazione, il sostegno e la collaborazione di tutte le parti interessate, vale a dire i pubblici poteri a tutti i livelli, il settore privato, le collettività, i gruppi del settore associativo, i disabili e le loro famiglie. I poteri pubblici a tutti i livelli possono svolgere un ruolo importante garantendo la realizzazione delle varie misure e mobilitando le conoscenze e le risorse; ma ciascuno di noi deve fare la sua parte al fine di arrivare a sopprimere gli ostacoli psicologici e ad aprire prospettive per tutti gli europei.

In quest'ottica la Commissione proporrà al Consiglio che l'anno 2003 sia proclamato "Anno europeo dei cittadini disabili" al fine di aumentare la presa di coscienza, di stimolare la partecipazione, di creare una dinamica per le nuove politiche, a tutti i livelli, e di rafforzare il concetto di cittadinanza europea per i disabili.

La Commissione incoraggerà inoltre i paesi candidati a seguire da vicino l'evoluzione della politica comunitaria a favore dei disabili. Infine, una relazione inviata al Parlamento europeo e al Consiglio farà il punto sull'attuazione della presente Comunicazione e costituirà uno dei contributi della Commissione a questo anno europeo.

[torna su](#)

#### **Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro**

gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0016 - 0022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione(1),  
visto il parere del Parlamento europeo(2),  
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),  
visto il parere del Comitato delle regioni(4),  
considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,

L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(5).

(3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.

(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita

economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE(6) che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini dell'applicazione dall'articolo 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.

(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.

(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.

(18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedono i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione.

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgere un'attività lavorativa.

(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.

(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità(7), il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili (8), ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul

posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili.

(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.

(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.

(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.

(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla presente direttiva.

(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

#### Articolo 2

##### Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che

ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

#### Articolo 3

##### Campo d'applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia

dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.

4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.

#### Articolo 4

##### Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze

un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.

## Articolo 5

### Soluzioni ragionevoli per i disabili

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

## Articolo 6

Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

- a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
- b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
- c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.

## Articolo 7

### Azione positiva e misure specifiche

1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare

disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

## Articolo 8

### Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

## CAPO II

### MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

## Articolo 9

### Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

## Articolo 10

### Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

## Articolo 11

### Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

## Articolo 12

### Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro, in tutto il loro territorio.

## Articolo 13

### Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

## Articolo 14

### Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

## CAPO III

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## Articolo 15

### Irlanda del Nord

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.

2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in

quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 16

##### Conformità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

#### Articolo 17

##### Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

#### Articolo 18

##### Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'handicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 19

##### Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

#### Articolo 20

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### Articolo 21

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. Guigou

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag 42.

(2) Parere reso il 12 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 82.

(4) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.

(5) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.

(6) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(7) GU L 225 del 12.8.1986, pag. 43.

(8) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

### **2001/903/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003**

gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0015 - 0020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) La promozione di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, come pure l'innalzamento delle condizioni e della qualità di vita negli Stati membri sono obiettivi della Comunità europea.

(2) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce la necessità di prendere opportuni provvedimenti per l'integrazione economica e sociale dei disabili.

(3) La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei

bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale sottolinea che "gli Stati membri hanno convenuto di intensificare, se necessario, i loro sforzi per integrare o promuovere l'integrazione nei casi opportuni, di allievi e studenti minorati nel sistema scolastico normale, nell'ambito delle loro rispettive politiche dell'istruzione."

(4) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili(5) e la risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili(6) ribadiscono il diritto fondamentale dei disabili alla parità di accesso alle attività sociali ed economiche.

(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 invitano gli Stati membri a tenere maggior conto dell'emarginazione sociale nelle loro politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, nonché definire azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio quali i disabili.

(6) L'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000(7) prevede che l'Unione europea svilupperà, "in particolare in occasione dell'anno europeo dei disabili (2003), l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di handicap in tutti i settori della vita sociale."

(7) L'anno 2003 coinciderà con il decimo anniversario dell'adozione, da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, delle regole standard sulla parità di opportunità per i disabili, che hanno consentito di compiere progressi importanti in un approccio alla disabilità conforme ai principi dei diritti dell'uomo.

(8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(8). In particolare, la presente decisione è volta a promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione e di integrazione dei disabili.

(9) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno invitato la Comunità a potenziare il proprio contributo agli sforzi dispiegati negli Stati membri per promuovere pari opportunità per i disabili, ai fini della loro integrazione nella società.

(10) Il 10 maggio 2000, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili", nella quale essa si impegna ad elaborare e sostenere una strategia globale per affrontare gli ostacoli a livello sociale, architettonico e concettuale che impediscono ingiustamente ai disabili di partecipare alle attività economiche e sociali. Il Parlamento ha adottato all'unanimità una risoluzione analoga.

(11) Il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione stabilito dalla direttiva 2000/78/CE(9), come pure il programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni per sostenere e integrare provvedimenti legislativi a livello sia della Comunità che degli Stati membri istituito dalla decisione 2000/750/CE del Consiglio(10) mirano a cambiare prassi e atteggiamenti mobilitando gli attori interessati e incoraggiando lo scambio di informazioni e buone prassi.

(12) Poiché l'esclusione dal mercato del lavoro dei disabili è strettamente legata agli ostacoli comportamentali e alla mancanza di informazioni sulla disabilità, occorre migliorare la comprensione della società dei diritti, dei bisogni e delle potenzialità dei disabili. Si richiede inoltre uno sforzo congiunto dei vari partner per

elaborare e promuovere un opportuno flusso di informazioni e lo scambio di buone prassi.

(13) La sensibilizzazione si basa principalmente su un'azione efficace a livello degli Stati membri, integrata da sforzi concertati a livello europeo, e l'anno europeo può fungere da catalizzatore per sensibilizzare il pubblico e imprimere un impulso a tale azione.

(14) È indispensabile che vi sia coerenza e complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con le misure per combattere la discriminazione e l'emarginazione sociale e promuovere i diritti umani, l'istruzione, la formazione e la parità di genere.

(15) La dichiarazione comune del 20 luglio 2000 prevede che l'autorità di bilancio formuli un parere sull'interrogativo seguente: se le nuove proposte aventi incidenze finanziarie siano compatibili con il quadro finanziario, senza una riduzione delle politiche esistenti.

(16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione in campo sociale fra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (EFTA/SEE), dall'altro. Occorre prevedere la partecipazione da una parte dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione e dall'altra di Cipro, di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari conformemente alle modalità da concordare con tali paesi.

(17) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento delle procedure di bilancio(11).

(18) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta intesi a sensibilizzare il pubblico su scala europea ai diritti dei disabili non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri fra l'altro per via della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di una diffusione delle buone prassi sul piano comunitario e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. La presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12),  
DECIDE:

#### Articolo 1

Istituzione dell'anno europeo dei disabili

L'anno 2003 è proclamato "anno europeo dei disabili".

#### Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili sono:

a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere

- tutelati dalla discriminazione e di godere di pieni e pari diritti;
- b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
  - c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
  - d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
  - e) il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
  - f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap e alle molteplici forme di handicap;
  - g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
  - h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

### Articolo 3

#### Contenuto delle misure

1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comportare l'organizzazione delle attività seguenti o sostegno nel loro contesto:

- a) incontri ed eventi;
- b) campagne d'informazione e promozionali nell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) collaborazione con i media;
- d) indagini e relazioni a livello comunitario.

2. I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

### Articolo 4

#### Attuazione a livello comunitario

La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.

Essa procede a un regolare scambio di vedute con i rappresentanti dei disabili a livello comunitario per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il follow-up dell'anno europeo dei disabili. A tal fine, la Commissione trasmette a detti rappresentanti le relative informazioni necessarie. Essa comunica il suo parere al comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 1.

### Articolo 5

#### Cooperazione e attuazione a livello nazionale

1. Ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle misure previste dalla presente decisione, compresa la selezione dei progetti di cui alla parte B dell'allegato.

A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un organismo nazionale di coordinamento, o un organismo

equivalente, con il compito di predisporre la propria partecipazione all'anno europeo dei disabili. Detto organismo cura di rappresentare una serie di organizzazioni portavoce dei disabili e delle altre istanze interessate.

2. Le misure necessarie per la determinazione delle sovvenzioni globali che sono destinate agli Stati membri per sostenere le iniziative a livello nazionale, regionale e locale sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Le sovvenzioni globali sono erogate soltanto ad organismi di diritto pubblico o a organismi che esplicano compiti di servizio pubblico garantiti dagli Stati membri.

3. La procedura per l'impiego delle sovvenzioni globali è concordata tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Conformemente al regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), nella procedura sono specificati in particolare:

- a) le misure da attuare;
- b) i criteri di selezione dei beneficiari;
- c) le condizioni e le percentuali di aiuto;
- d) le disposizioni per il controllo e la valutazione della sovvenzione globale, nonché per garantirne il controllo finanziario.

## Articolo 6

### Comitatologia

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

## Articolo 7

### Disposizioni finanziarie

1. Le misure di dimensione comunitaria, descritte nella parte A dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le misure locali, regionali o nazionali, eventualmente di dimensione transnazionale, descritte nella parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee a concorrenza del 50 % dei costi complessivi.

## Articolo 8

### Procedura di presentazione e selezione delle domande

1. Le decisioni in merito al finanziamento e al cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione garantisce una distribuzione equilibrata delle risorse fra vari campi di attività.
2. Le richieste di contributi finanziari per le azioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate agli Stati membri. In base al parere espresso dagli organismi nazionali di coordinamento, gli Stati membri selezionano i beneficiari e assegnano i contributi finanziari conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

## Articolo 9

### Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.

La Commissione provvede altresì affinché siano intrapresi sforzi

adeguati per consentire ai disabili di partecipare su un piano di parità ai programmi ed iniziative comunitari.

Essa garantisce inoltre la complementarità ottimale fra l'anno europeo dei disabili e le altre iniziative e risorse regionali, nazionali e comunitarie esistenti che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'anno europeo dei disabili.

#### Articolo 10

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

L'anno europeo dei disabili è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti: EFTA/SEE,

- a) conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) i paesi candidati dell'Europa centrale orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;
- c) Cipro, Malta e la Turchia; tale partecipazione è finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da concordare con tali paesi.

#### Articolo 11

Bilancio

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione della presente decisione è pari a 12 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. Le azioni di preparazione dell'anno europeo dei disabili possono essere finanziate a decorrere dal 1o gennaio 2002.

#### Articolo 12

Cooperazione internazionale

Nell'ambito della presente decisione dell'anno europeo la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali interessate.

#### Articolo 13

Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste dalla presente decisione compresa una valutazione degli effetti a termine di tali misure, più tardi entro il 31 dicembre 2004. La Commissione provvede affinché tale relazione sia redatta nei formati accessibili ai disabili.

#### Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Vandenbroucke

(1) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 160.

(2) Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 17.10.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(4) Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(5) GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.

(6) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

(7) GU C 157 del 30.5.2001, pag. 4.

(8) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(9) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(10) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

(11) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

## ALLEGATO

### NATURA DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

#### A. Azione su scala comunitaria

##### 1. Riunioni ed eventi:

a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;

b) organizzazione di eventi di sensibilizzazione ai diritti dei disabili, comprese le conferenze di inaugurazione e di chiusura dell'anno europeo dei disabili.

##### 2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti:

a) l'elaborazione di un logo e di uno slogan per l'anno europeo dei disabili da utilizzare nell'ambito di tutte le attività legate all'anno;

b) una campagna d'informazione a livello comunitario;

c) la produzione di strumenti e supporti accessibili ai disabili in tutta la Comunità;

d) opportune iniziative di ONG europee che operano per i disabili per diffondere informazioni sull'anno europeo, adeguate segnatamente ai bisogni dei portatori di handicap specifici o molteplici e/o di disabili esposti a molteplici forme di discriminazioni;

e) l'organizzazione di concorsi europei che diano risalto alle realizzazioni e alle esperienze sui temi dell'anno europeo dei disabili.

La Commissione provvede affinché le organizzazioni di disabili partecipino all'elaborazione dei messaggi ed immagini nella campagna d'informazione.

##### 3. Altre azioni:

Cooperazione con i media quali partner per la diffusione delle informazioni sull'anno europeo dei disabili, per l'impiego di nuovi strumenti che agevolino l'accesso a tali informazioni (ad esempio, sottotitoli per le persone udiolese o descrizioni vocali delle immagini per le persone videolese) e altri programmi, se possibile, e per migliorare la comunicazione in materia di disabili.

Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di quesiti per valutare l'impatto dell'anno europeo dei disabili, da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto di tale anno. Tale studio è inoltre inteso a valutare gli sforzi compiuti per integrare tali persone nella Comunità, in particolare mediante programmi volti a promuovere un modo di vita autonomo.

##### 4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

- acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della comunicazione, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta,
- acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta,
- sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello europeo per dare risalto all'anno europeo dei disabili e sensibilizzare il pubblico al tema; il finanziamento non può superare l'80 %.

#### B. Attività a livello nazionale

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono beneficiare di un contributo del bilancio comunitario fino al 50 % dei costi, secondo la natura e il contenuto di quanto viene proposto. Fra tali azioni potrebbero rientrare:

- 1) eventi in relazione con gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili, compresa una manifestazione inaugurale di tale anno;
- 2) campagne d'informazione e iniziative per la diffusione di esempi di buone prassi diverse da quelle di cui alla parte A, punto 2 del presente allegato;
- 3) assegnazione di premi o organizzazioni di concorsi;
- 4) indagini e studi diversi da quelli indicati nella parte A, punto 3.

#### C. Azioni che non beneficiano di un contributo finanziario del bilancio comunitario

La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro materiale in relazione con l'anno europeo dei disabili, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati se essi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante il 2003 e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'anno europeo.

Per attuare la presente decisione la Commissione può ricorrere ad un'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo delle misure previste all'articolo 3.

La Commissione può altresì effettuare studi, organizzare incontri di esperti, svolgere azioni d'informazione e di pubblicazione strettamente legate all'obiettivo della presente decisione.

[torna su](#)